



GenerAzione Previdente

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO
ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE (PIP)
GENERALI ITALIA SPA (GRUPPO GENERALI)
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5102
Istituito in Italia



Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano
Veneto (Treviso)



+39 041 5492111



generaliitalia@pec.generaligroup.com
info.it@generali.com



www.generali.it

'Documento sul regime fiscale'

(ed. 07/26)

Generali Italia S.p.A. in qualità di soggetto che ha istituito e gestisce il Piano individuale pensionistico si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 01.07.2026.

1. Regime fiscale dei contribuiti

I contribuiti versati dall'aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ivi compresi i premi per le coperture accessorie in caso di non autosufficienza e di invalidità da malattia grave, , sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore ad euro 5.300,00(euro 5.164,57 fino al periodo d'imposta 2025). Se l'aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Fermo restando il limite annuo complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta. Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

I lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, abbiano versato contributi per un importo complessivamente inferiore al plafond teorico massimo deducibile possono recuperare negli anni successivi la quota di deduzione non utilizzata.

A tal fine, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione, essi possono dedurre dal reddito imponibile contributi eccedenti il limite ordinario di deducibilità annua, fino a un importo massimo aggiuntivo di euro 2.650,00 per ciascun anno (euro 2.582,29 fino al periodo di imposta 2025), fermo restando il limite rappresentato dalla differenza tra il plafond teorico complessivamente deducibile nel primo quinquennio e i contributi effettivamente versati nello stesso periodo.

Pertanto, a decorrere dal 2026, il limite massimo complessivo di deducibilità annua, dato dalla somma della deduzione ordinaria e dell'extra-deduzione, è pari a euro 7.950 (euro 7.746,86 fino al periodo di imposta 2025).

Per gli iscritti che abbiano aderito a una forma pensionistica complementare anteriormente al 1° gennaio 2026, il calcolo dell'eventuale deduzione residua riferita ai primi cinque anni di partecipazione continua a essere effettuato tenendo conto dei limiti di deducibilità vigenti nei rispettivi periodi d'imposta.

Premio di produttività versato alla previdenza complementare

Al lavoratore che scelga di sostituire, in tutto o in parte, i premi di produttività con contributi alle forme di previdenza complementare di cui al D.lgs. n. 252 del 2005, è riconosciuta l'esclusione di tali somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. I contributi derivanti dalla conversione del premio di produttività in previdenza complementare beneficiano dell'agevolazione anche qualora eccedano il limite ordinario di deducibilità fiscale previsto per i contributi volontariamente versati alla forma pensionistica complementare. Inoltre, la quota parte di prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare derivante dai contributi versati in sostituzione dei premi di produttività non concorre a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari così divenendo anch'essa esente da tassazione.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.300,00 euro (euro 5.164,57 fino al periodo d'imposta 2025).. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente al momento dell'anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche. La norma, al fine di agevolare coloro che decidono di reintegrare la posizione individuale, ha disposto che sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. La disciplina appena esposta in riferimento al reintegro è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data.

Conferimento del TFR pregresso

Il conferimento del TFR pregresso a forme pensionistiche complementari non costituisce anticipazione; conseguentemente il TFR viene conferito in neutralità d'imposta.

Comunicazioni dell'aderente

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo alla forma pensionistica complementare ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'aderente comunica alla forma pensionistica complementare l'importo dei contributi versati alla forma che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi, infatti, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

2. Regime fiscale delle prestazioni

2.1. Quota parte delle prestazioni pensionistiche, delle anticipazioni e dei riscatti riferibili ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2006

Prestazioni pensionistiche in forma di capitale

Per quanto riguarda le prestazioni erogate in forma di capitale, il regime di tassazione è differenziato, come di seguito descritto:

- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, è prevista la tassazione separata, con l'applicazione, per i "vecchi iscritti", dell'aliquota TFR comunicata dal datore di lavoro sul capitale maturato, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della retribuzione e dei rendimenti maturati al 31/12/2000 ai quali è applicata una ritenuta del 12,50% e, per i "nuovi iscritti", di un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto sull'importo della prestazione maturata, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della retribuzione e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR;
- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 (e per i "vecchi iscritti" anche per la parte relativa agli importi maturati a partire dal 1° gennaio 2007, salvo diversa opzione), è prevista la tassazione separata con applicazione di un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto sulla parte di prestazione al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già tassati.

Prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia, di rendita a durata definita e di prelievi liberamente determinabili

Le prestazioni erogate sotto forma di rendita vitalizia assumono anch'esse un regime differenziato, a seconda delle ipotesi che seguono:

- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, è prevista la tassazione ordinaria ai fini IRPEF nella misura dell'87,50% dell'ammontare corrisposto;
- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006, è prevista la tassazione ai fini IRPEF secondo le ordinarie regole di inclusione nella base imponibile della parte di prestazione riferita ai contributi dedotti, al netto dei rendimenti già tassati in capo alla forma pensionistica complementare. Sulla parte di rendita costituita dal rendimento finanziario è applicata annualmente l'imposta sostitutiva sui redditi di capitale.

Le prestazioni erogate in forma di rendita a durata definita e di prelievi liberamente determinabili sono tassate in base alle regole previste per le prestazioni in capitale (cfr. par. precedente).

Anticipazioni

L'anticipazione richiesta viene erogata in forma di capitale una volta accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma (ad es. in caso di anticipazione per acquisto prima casa attraverso l'esibizione dell'atto notarile o dell'altra documentazione richiesta a comprova in base alle modalità previste dalla forma pensionistica complementare).

Quanto poi alla tassazione delle somme anticipate, occorre anche in questo caso distinguere i capitali maturati nei singoli periodi di imposta:

- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, per i “vecchi iscritti” si applica la tassazione separata con l'applicazione di un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto sull'importo della prestazione in capitale, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione e dei rendimenti maturati al 31/12/2000 ai quali è applicata una ritenuta del 12,50%. Per i “nuovi iscritti” si applica la tassazione separata utilizzando un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto sull'importo della prestazione in capitale, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR (riproporzionate in base alla percentuale di TFR versato alla forma pensionistica complementare).
- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006, le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata con applicazione di un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto. L'imponibile è determinato al netto dei contributi non dedotti.

Riscatti

Per tassare le somme riscattate occorre distinguere i capitali maturati nei singoli periodi di imposta:

- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, è prevista la tassazione separata, con l'applicazione, per i “vecchi iscritti”, dell'aliquota TFR comunicata dal datore di lavoro sul capitale maturato, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della retribuzione e dei rendimenti maturati al 31/12/2000 ai quali è applicata una ritenuta del 12,50% e, per i “nuovi iscritti”, di un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto sull'importo della prestazione maturata, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della retribuzione e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR;
- per la parte di prestazione relativa agli importi maturati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 occorre distinguere la motivazione del riscatto: se il riscatto è “volontario” (i.e. in caso di licenziamento o dimissioni) è applicata la tassazione ordinaria IRPEF, quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente sulla parte imponibile derivante dai contributi dedotti e dal TFR conferito alla forma pensionistica complementare. E' esente da tassazione la componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva nonché quella derivante dai contributi che non sono stati dedotti e comunicati alla forma pensionistica complementare. Se il riscatto è “involontario” (i.e. mobilità, cassa integrazione, invalidità...) e avviene per il totale della posizione, si applica la tassazione separata utilizzando un'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto.

2.2.Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibile ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007

Prestazioni pensionistiche in forma di capitale

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale¹ (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante finale accumulato²) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica complementare nonché dei contributi che non sono stati dedotti e sono stati comunicati alla forma pensionistica complementare.

Anticipazioni

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate.

In particolare, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del:

- 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6% nel caso di richiesta di anticipazione per:
 - spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche.
- 23% nel caso di richiesta di anticipazione per:
 - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
 - ulteriori esigenze dell'aderente.

L'aliquota è in ogni caso applicata sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti.

Riscatti

Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale, al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica complementare nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti, viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6% per:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

¹ I lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992 hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

² Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale. Per i vecchi iscritti, tale confronto va effettuato con riferimento al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

Prestazioni previdenziali in forma di rendita vitalizia, di rendita a durata definita e di prelievi liberamente determinabili

Le prestazioni erogate in forma di rendita vitalizia, sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6%. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica complementare nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti.

Inoltre, sugli eventuali rendimenti finanziari maturati durante l'erogazione della rendita vitalizia, successivamente alla maturazione del diritto alla prestazione, si applica un'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, attualmente pari al 26%, eventualmente ridotta per la quota riferibile a titoli pubblici e titoli equiparati, per i quali trova applicazione l'aliquota agevolata del 12,5%.

Quanto al trattamento fiscale delle nuove prestazioni pensionistiche, relativamente ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007, la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili sono assoggettati alle medesime modalità impositive già in vigore per le prestazioni pensionistiche (cfr. il comma 6-bis dell'art. 11), attraverso l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6%.

Prestazioni previdenziali erogate sotto forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA)

La parte imponibile della “Rendita integrativa temporanea anticipata” è assoggettata ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6%. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva sopra detta, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di R.I.T.A. sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Prestazioni in caso di perdita di autosufficienza o di invalidità da malattia grave

Tali prestazioni sono esenti da ogni onere fiscale.

TFR pregresso

L'importo del TFR pregresso è assoggettato a tassazione al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica. Il TFR pregresso deve essere imputato alla posizione individuale nel rispetto dei montanti maturati, e, ai fini della loro tassazione, si applicheranno le disposizioni pro tempore vigenti, considerando quali anni di effettiva contribuzione alla forma di previdenza complementare i periodi di formazione del TFR, se superiori a quelli di contribuzione al fondo.

3. Regime fiscale del Piano individuale pensionistico

Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva determinata in base alla normativa tempo per tempo vigente, si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno, il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

L'eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova in essi capienza.